

Spett.li

MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro pro tempore

Piazza del Viminale, n. 1
00184 Roma RM

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma RM

A mezzo ufficiale giudiziario

Anticipato a mezzo p.e.c.a:

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it (ufficio concorsi P.S.)

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

INVITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R.
LAZIO – SEZ. 1° QUATER – N. 4189/2019 (all.to 1).

PER: il Sig. *CIAGLIA Michele* (C.F. CGL MHL 91E 19C 525I), nato a Cerreto Sannita il 19.05.1991, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli (C.F. PRN GNN 63C 11Z 114I – PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it) in virtù di procura speciale in calce al ricorso e domiciliato nello studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81 (FAX: 06.42004726)

PREMESSO

- che l'istante partecipava al concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.5.2017, in G.U. 4° s.s. n. 40, del 26.5.2017, per gli 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato “riservati ai civili”, superando la prova scritta e venendo inclusi nella graduatoria in posizione non utile a consentirgli un immediato arruolamento;

- che impugnava con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma i provvedimenti normativi e ministeriali che, nel disporre la modifica dei requisiti di età necessari per l'arruolamento (determinandola in anni ventisei oltre le elevazioni fino a tre anni per chi avesse espletato servizio militare volontario), deliberavano di applicare tali innovazioni anche alle ipotesi di scorrimento delle vigenti graduatorie dei concorsi per l'arruolamento di allievi agenti della Polizia di Stato;

- che con ordinanza n. 4165/2019 era accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;

- che tale ordinanza imponeva altresì all'istante l'integrazione del contraddittorio a mezzo del sito web istituzionale di codesto Spett.le Ministero;

CONSIDERATO

- che l'istante intende quindi avvalersi dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito internet di codesta Spett.le Amministrazione;

CHIEDE

- all'Amministrazione in indirizzo di procedere a pubblicare sul proprio sito internet copia del sunto del ricorso che si inoltra unitamente alla presente, estendendo il contraddittorio a tutti i “*soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019*”.

ooo

SUNTO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

“Il Sig. **CIAGLIA Michele** (C.F. CGL MHL 91E 19C 5251), nato a Cerreto Sannita il 19.05.1991, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli (C.F. PRN GNN 63C 11Z 114I – PEC avvgioannicarloparente@puntopec.it), avanzava ricorso al T.A.R. del Lazio - Roma, iscritto con numero di R.G. 6006/2019 contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e nei confronti della Sig.ra **Cristiana CHILLEMI**, nata a Venezia il 9.2.1998 per l'annullamento, previa sospensione, anche inaudita altera parte: - del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 21, del 15.03.2019, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, ivi comprese le TABELLE A, B, C; ove occorra: - del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, con cui si è disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto; - del decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella

G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - del D.P.R. N. 335/1982, nella parte in cui all'art. 6, comma 1, lettera b) prevede ai fini dell'arruolamento in qualità di agente della Polizia di Stato il requisito di "età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale: dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione; dell' art. 1, comma 1, lettera e, del D.L. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere lo scorrimento della graduatoria in cui sono inseriti ai fini della sottoposizione alle visite mediche ed attitudinali propedeutiche all'arruolamento nella Polizia di Stato.

Rappresentava di avere partecipato al concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.5.2017, in G.U. 4° s.s. n. 40, del 26.5.2017, per gli 893 posti "riservati ai civili" e di essere risultato idoneo alla prova scritta con votazione compresa tra 9,50 – 8,875 e confluìo pertanto nella graduatoria a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27.10.2017. Con decreto del Ministero dell'Interno 13 luglio 2018, n. 103, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, si stabiliva però che "la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente ed allievo

agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”. Conseguentemente, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (in SO n.30, relativo alla G.U. 22/06/2017, n.143) disponeva (con l'art. 1, comma 1, lettera e)), tra l'altro, la modifica dell'art. 6, commi 1, lettera b) del D.P.R. n. 335/1982: “all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”. Il Governo deliberava quindi il decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019), che all'articolo 11, comma 2-bis prevedeva l'assunzione di allievi agenti della polizia di Stato “nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. ... purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...”. Ne faceva diretta applicazione il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 21, del 15.03.2019 (cfr. all.to 1), con il quale l'Amministrazione dell'Interno decideva di procedere, “in prima applicazione” ad una verifica prodromica

all'avviamento a visita medica/attitudinale in ordine ai "nuovi requisiti" di età (e titolo di studio), di ciò interessando "i soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi" – cfr. art. 3), riservandosi però ulteriori chiamate (art. 3, comma 4).

I precitati provvedimenti erano impugnati per: violazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990. Violazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del consiglio dell'unione europea, del 27 novembre 2000. illegittimità per contrarietà ai principi generali che regolamentano i concorsi pubblici, come consacrati dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994. Violazione delle prescrizioni formulate dal Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi, con parere dell'8.3.2018.

Con l'articolo 11, comma 2-bis del precitato decreto, infatti, si è per la prima volta consentito che i "requisiti concorsuali" fossero modificati e dovessero essere posseduti oltre "il termine per la presentazione della domanda", che da sempre ha costituito il "limite ultimo" per cristallizzarli, anche ai fini di tutelare l'affidamento e la par condicio dei concorrenti. L'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 prescrive che i requisiti concorsuali "devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione". Il raffronto con la normativa Comunitaria, consente tuttavia di non ricorrere ad eccezioni di legittimità costituzionale. Il modus operandi del Governo e, per esso, del Ministero dell'Interno è infatti violativo infatti dei principi comunitari dell'affidamento e di quello di non discriminazione in base all'età (Tribunale I Grado CE, 17 dicembre 1998, causa T-203/96; Trib. I Grado CE, 13 marzo 2003, n. 125). A tutela dell'affidamento, la Corte di Giustizia ha ammesso solo

in limitati casi la possibilità di emanazione di norme retroattive, sempre e comunque se sorrette dal pubblico interesse (C-98/78 Racke; C-276/80 Ferriera padana; C-110/81 Roquette Frères; C-114/81 Tunnel Refineries, C-331/88 Fedesa; C-143/88-C92/89 Zuckerfabrik Suederdtmarschen; C-459/02 Gereken; C-260- C-261/91 Diversinte ed Iberlacta; C-108/81 Amylum; C-84/81 Staple) ed a patto che sussistessero: - la prevedibilità dell'intervento normativo, individuabile attraverso - ad esempio - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta normativa, oppure desumibile dal preambolo motivazionale degli atti modificati - la buona fede del cittadino. I ricorrenti hanno però investito tempo, energie e denaro per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta con decreto del 18.5.2017 nella prospettiva non solo di una immediata assunzione, ma anche di un futuro scorrimento della graduatoria.

Sotto ulteriore profilo, le disposizioni della L. n. 12/2019, ma anche dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultano violative della normativa comunitaria che impone di non discriminare i cittadini in base all'età (sentenza della Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 13 novembre 2014, causa C-416/13). La direttiva 2000/78 è volta a stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali l'età (sentenze Hütter, C-88/08, EU:C:2009:381, punto 33, e Georgiev, C-250/09 e C-268/09, EU:C:2010:699, punto 26) Non può esservi quindi automatica correlazione tra età e mancanza dei requisiti fisici di impiego (sentenze Age Concern England, C-388/07, EU:C:2009:128, punto 51, e Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punto 33).

Il ricorrente chiedeva poi il vaglio di costituzionalità delle norme di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, per violazione dell'art. 77 della Costituzione. Ritengono preliminarmente che l'intervento normativo di cui al D.L. n. 135/2018 fosse privo della necessità ed urgenza per intercedere su una così delicata materia, prescrivente i limiti di età per l'ingresso in Polizia, esautorando il Parlamento del proprio potere (Corte Cost. n. 220 del 2013). Sotto ulteriore profilo, l'illegittimità costituzionale di cui all'art. 11, comma 2 bis L. cit si appalesa anche considerando che l'articolo in parola è stato inserito in sede di legge di conversione. Si tratta di cd "norme eterogenee", che nulla hanno a che fare con il D.L. originario. Nella fattispecie, infatti, anche a considerare indifferibile ed urgente l'introduzione di un nuovo limite di età, non si comprende perché applicarla ad una procedura di scorrimento e farlo con legge di conversione.

Era inoltre eccepita la violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. Al cospetto dell'ordinamento nazionale, il vaglio di costituzionalità assume i contorni della disparità di trattamento, quale espressione del principio di uguaglianza, che trova sugello nell'art. 3 della Costituzione ed estrinsecazione nell'art. 97, che garantisce l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò in quanto lo scorrimento in parola: assoggetta il ricorrente a requisiti concorsuali diversi da quelli che sono stati richiesti sia ai vincitori del concorso che agli idonei non vincitori, richiamati con decreto del 29.10.2018, pur avendo tutti partecipato al medesimo concorso; disciplina diversamente lo scorrimento dei partecipanti al concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, rispetto a tutti gli scorrimenti avvenuti in precedenza (il discorso vale anche con riferimento alle altre

Amministrazioni); consente l'arruolamento, sulla base del solo requisito dell'età, di personale meno meritevole (con votazioni inferiori, ma più giovane).

Non solo. Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera e), tra l'altro, la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 335/1982, stabilendo il limite di età non superiore ad anni ventisei salvo elevazioni. Tali previsioni comportano disparità di trattamento, quale violazione del principio di uguaglianza tra i cittadini e pregiudicano altresì i ricorrenti nel loro diritto (costituzionale) al lavoro. Il trattamento disparitario si estrinseca infatti non solo con riferimento ai partecipanti al medesimo concorso, ma anche con riferimento agli aspiranti all'arruolamento, ad esempio, nell'altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile (la Polizia Penitenziaria, per la quale il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 prevede il limite di età di anni ventotto) o per la Polizia Locale, per i quali trova applicazione la L. n. 127/1997 sul divieto dei limiti di età o per i Vigili del fuoco, per i quali il limite di età per accedere alla qualifica iniziale è di trenta anni, mentre per i vigili volontari sale addirittura a trentasette anni (ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 197/2012),

La differenziazione sui limiti di età appare, perciò, irragionevole, soprattutto considerando le rispettive mansioni.

Ed era per tali ragioni, che per entrambi i profili era previsto il medesimo limite massimo di età (trenta anni).

Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito, rigettate tutte le eccezioni avverse, voglia annullare, previa sospensione, anche inaudita altera parte, i provvedimenti impugnati, anche in parte qua e, per l'effetto, consentirgli di essere avviato

alle visite psico-fisico-attitudinali propedeutiche all'arruolamento nei ruoli della polizia di stato. Previa, ove occorra: disapplicazione dell'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, per violazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 27 novembre 2000 e dei principi generali dell'affidamento e della non discriminazione in base all'età; remissione alla Corte Costituzionale dell' art. 11, comma 2 bis, del D.L. 95/2017, per violazione dell'art. 77 della Costituzione; ovvero degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione; remissione alla Corte Costituzionale dell' art. 1, comma 1, lettera e, del D.L. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. Con ordinanza cautelare n. 4165/2019 il T.A.R. Lazio – Roma – Sez. 1° quater accoglieva la richiesta cautelare disponendo l'ammissione con riserva di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse. Inoltre, così statuiva: RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda"; RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a

tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione”.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Roma, 24.6.2019

Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli

Avv. Stefano Monti